



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:

1) dott. *Eliana Romeo* _____ *Presidente rel. est.*

2) dott. *Roberto Bonanni* _____ *Consigliere*

3) dott. *Maria Vittoria Valente* _____ *Consigliere*

All'udienza, celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, il giorno 3 marzo 2026 ha deliberato

la seguente

SENTENZA

Nel procedimento _____ R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. _____ emessa in data 27 gennaio 2025 dal Tribunale-GL di Roma e vertente

TRA

POSTE ITALIANE S.p.A. (C.F. 97103880585), in persona del legale rapp.te *pro tempore*, dott.ss. _____ giusta procura per atto _____
_____ in Roma del 18 novembre 2024, rep. n. 57011 racc. 16799, rappresentata e difesa dall'avv. _____
_____ - Appellante-

E

_____ rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Roberto Rizzo PEC: robertorizzo1@ordineavvocatiroma.org; _____ -Appellato-

FATTO E DIRITTO

Con l'originaria domanda _____ allegando di essere dipendente di Poste Italiane s.p.a. con mansioni di portaflettere e familiare (nipote) di _____ residente a _____ (PA), dichiarato "*portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 della Legge 5.2.1992 n. 104*" in data 01 marzo 2021 e riconosciuto "*invalido ultra settantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L:509/88 124/98) grave 100%*" con verbale del 10 marzo

2021, si rivolgeva al Tribunale GL di Roma per ottenere l'accertamento del diritto ad essere trasferito, alla stregua dell'art. 33, quinto comma, della legge n.104/92, dal Centro Distribuzione di Roma Rec. [REDACTED] al Centro Distribuzione di Palermo o, comunque, presso un'altra struttura e/o ufficio appartenente a Poste Italiane nel comune e/o nella provincia di Palermo (in quanto sedi più vicine al luogo del domicilio del nonno disabile da assistere) con condanna di Poste Italiane S.p.A. a trasferirlo presso una delle suddette sedi.

Rappresentava che, avendo richiesto il 16 settembre 2024 il trasferimento in base alla normativa invocata presso una qualunque delle strutture/ uffici di Poste Italiane presenti nella provincia di Palermo, logisticamente più vicini al domicilio del nonno disabile, Poste Italiane non aveva dato alcun riscontro.

Inoltre, il 27 giugno 2024 era stato pubblicato "l'elenco disponibilità per provincia Mobilità nazionale volontaria" con i dati sui contingenti di portalettere da trasferire per ciascuna provincia, tra cui Palermo, alla cui provincia risultavano destinati 34 posti "full time" e 3 posti "part time", assolutamente insufficienti a coprire le carenze di organico del personale stabile la cui percentuale per il mese di agosto 2024 nella Provincia di Palermo era pari al 79% nel mese di agosto 2024. Cosicché, per il raggiungimento della quota del 110%, necessaria – secondo gli accordi sindacali - alla copertura delle zone di recapito, Poste Italiane sarebbe stata costretta ad assunzioni di personale a tempo determinato (194 unità nel mese di agosto 2024), risultando così provata la disponibilità di posti vacanti per il trasferimento de [REDACTED].

Nel contraddittorio con Poste Italiane che assumeva che la concorrente procedura di mobilità avviata dalla società il 20 giugno 2023 per gli anni 2023, 2024 e 2025, ostasse al trasferimento, non avendo [REDACTED] presentato domanda di mobilità nazionale per l'anno 2024, come pure l'assenza di posti disponibili nella provincia di Palermo, ove vi sarebbe stata dopo tale procedura una copertura del 123%, il Tribunale di Roma accoglieva le domande del lavoratore e riconosceva il suo diritto di essere trasferito presso il CD di Palermo o comunque presso altra struttura e/o ufficio presente nel comune e/o nella provincia di Palermo condannando Poste a destinarlo ad una di tali sedi.

Nello specifico, il Tribunale riteneva:

- dimostrato il possesso dei requisiti del diritto fissati dalla norma di legge (assistenza di persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado)
- incontestate le allegazioni dell'originario ricorrente secondo cui, al momento della domanda di trasferimento presso uffici della filiale di Palermo si registrava



una carenza di personale stabile e con il ruolo di portalettere, personale stabile che ammontava al 73 % dell'organico, e che per raggiungere la quota minima necessaria per il funzionamento (pari al 110 % dell'organico) la società era costretta ad assumere costantemente robusti contingenti di personale precario,

- assenti le allegazioni della società datoriale circa le esigenze dell'ufficio di provenienza che avrebbe perso un'unità lavorativa, esigenze che pertanto dovevano ritenersi insussistenti,

Sulla base di tali premesse, concludeva che il diritto del familiare del disabile a scegliere "ove possibile" la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere andasse riconosciuto in difetto di un "*considerevole*" e "*consistente*" danno alla produzione che derivasse da tale riconoscimento.

Argomentava che il diritto in esame, alla luce della giurisprudenza di legittimità, costituisce un diritto potestativo condizionato da contemperare con le concorrenti esigenze organizzative del datore di lavoro, e che la sua tutela incontra limite solo nel caso in cui "*il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive o organizzative del datore di lavoro e per tradursi - soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di rapporti di lavoro pubblico - con l'interesse della collettività*".

Specificava che il trasferimento previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 ha natura autonoma e distinta rispetto alle ordinarie e comuni procedure di mobilità orizzontale del personale e che, "*nel caso del congiunto del portatore di handicap grave ci si trova di fronte ad un diritto soggettivo di fonte legale, che ha natura tendenzialmente assoluta, col solo limite della possibilità di rispetto delle esigenze organizzative datoriali*".

Avverso la sentenza propone impugnazione Poste Italiane, articolando i motivi di gravame di seguito illustrati.

Si è costituito [REDACTED] chiedendo il rigetto del gravame.

La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 3 marzo 2026 per essere celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note scritte di trattazione, è definita dal Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza.

Con il primo motivo, si censura la sentenza di primo grado per erronea interpretazione dell'art. 33, comma 3, della L. n.104/1992, sotto il profilo dell'assenza di elementi di giudizio a sostegno dell'assunto accudimento del nonno e, soprattutto, in ordine all'esclusività dell'assistenza, non potendo considerarsi sufficiente, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo



In particolare, non sarebbe stato provato che la nonna del [REDACTED] sig.ra [REDACTED], versasse, a sua volta in condizioni fisiche precarie tale da renderla inidonea alle cure del consorte convivente, né sarebbe stata motivata e documentata adeguatamente la circostanza che fosse l'appellato a dover assistere in modo esclusivo il nonno, non essendo stata accertata l'insussistenza di altri congiunti/parenti in grado di prestare alternativamente l'assistenza richiesta.

Il motivo è manifestamente infondato.

Va da sé che fra i requisiti costitutivi non siano più richiesti né la convivenza, né la continuità dell'assistenza, né l'esclusività e cioè l'assenza di altri congiunti in condizioni di prestare assistenza al disabile.

La questione è stata già affrontata da questa Corte di merito in numerose sentenze, le cui argomentazioni si richiamano qui anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: *“Invero, la legge 104/92, nella sua attuale formulazione consente di chiedere il trasferimento a chi si trovi nelle condizioni disciplinate dal terzo comma dell'art. 33, indipendentemente dalla circostanza che l'assistenza possa essere fornita allo stesso invalido anche da altri familiari: in tal senso si è espressa già questa Corte con la sentenza n. 714/22, secondo la quale non osta al riconoscimento del diritto “l'assenza di congiunti in condizioni di prestare assistenza al disabile, atteso che il rinvio al comma 3 e alle categorie ivi riportate dimostra come la norma non richieda più la continuità dell'assistenza, né l'esclusività, sicché la pretesa di Poste che la lavoratrice dimostri l'impossibilità per il coniuge- o altri- di prendersi cura della di lei nonna-convivente con l'istante a Casaletto Spartano (Salerno) e per la quale vi è prova in atti che la ricorrente si fosse fatta carico della relativa assistenza- circostanza incontestata da Poste- è incompatibile con il dettato normativo”.* Nel caso di specie, pertanto, non rileva che la moglie del ricorrente ed il di lei fratello,



entrambi figli della persona in condizioni di handicap grave, siano in grado di prestarle assistenza, e che anzi il figlio, in regime di part time presso lo stesso datore di lavoro Poste, già lo faccia, alternandosi con il ricorrente, usufruendo dei permessi ex L. 104. Su quest'ultimo punto vi è anche da osservare che non è più prevista, nella odierna formulazione dell'art. 33, l'esclusione della possibilità dell'assistenza congiunta in favore della medesima persona, essendo venuto meno il principio del "referente unico dell'assistenza"; è quindi possibile che più familiari, ricorrendone i presupposti di legge, possano beneficiare - non contemporaneamente - dei permessi ex L. 104 per assistere la stessa persona con disabilità grave." (v. in tal senso: CA Roma II Sez. Lavoro n. 2466/2025).

Col secondo motivo si lamenta l'erronea interpretazione del comma 5 dell'art. 33 della legge n.104/1992 con riferimento agli obblighi di mobilità, l'omessa, erronea e contraddittoria interpretazione delle prove documentali e la violazione dell'art. 116 c.p.c.

In particolare, si sostiene che il Tribunale, nella valutazione del bilanciamento dei contrapposti interessi tra parte datoriale e titolare dei benefici, ed in particolare con riferimento alle esigenze organizzative del datore di lavoro, avrebbe erroneamente ritenuto che vi fosse un obbligo in capo a Poste Italiane di verificare anche le esigenze organizzative della sede di provenienza.

Il Tribunale, inoltre, non avrebbe tenuto debitamente conto della documentazione prodotta in atti da Poste, e specificamente il documento 3) depositato in allegato alla memoria di costituzione che avrebbe indicato la consistenza dell'organico nella Provincia di Palermo, con una copertura del 123%, e dunque l'assenza di posti vacanti.

Infine, la procedura per richiedere il trasferimento sarebbe stata disciplinata dalla fonte pattizia, in particolare dall'Accordo sindacale sulla mobilità nazionale del 20 giugno 2023 e il [REDACTED] non avrebbe presentato domanda di mobilità nazionale per l'anno 2024.,

Il mancato trasferimento dell'appellato avrebbe dovuto, a parere dell'appellante, essere inquadrato in una corretta ottica organizzativa in ossequio al legittimo esercizio del potere imprenditoriale, costituzionalmente garantito che, nella fattispecie in esame, ha anche ottenuto una precisa regolamentazione attraverso l'esercizio dell'autonomia contrattuale realizzata attraverso l'adozione di criteri concordati dalle parti sociali (azienda e sindacato).

Anche tale motivo è manifestamente infondato ed in parte articolato senza formulare un'adeguata critica della sentenza impugnata.

Va premesso che non c'è dubbio che gravi sul datore di lavoro l'onere di provare le esigenze organizzative che ostano al trasferimento (vedasi sul punto *ex multis* Cass. 26343/2023) sia con riferimento alla sede richiesta che a quella di provenienza, sicché è corretta la considerazione del primo giudice che in difetto di allegazioni che attengano alle esigenze della sede di provenienza in atto ricoperta le stesse vadano ritenute insussistenti.

Per quanto concerne invece la sede di destinazione, la documentazione prodotta da Poste Italiane a sostegno della condizione di piena copertura nella provincia di Palermo è riferita ad un periodo successivo alla domanda del lavoratore, ossia all'ottobre 2024, mentre la domanda di trasferimento dell'appellato risale al settembre 2024.

Nella sentenza è stato, infatti, proprio a tal fine, sottolineato che il dato numerico circa la carenza di personale stabile allegato dall'attore era riferibile al 16 settembre 2024 che segnava il tempo della domanda di trasferimento (*"va evidenziato come la società nella propria memoria non abbia contestato né le allegazioni in fatto del ricorrente secondo le quali presso gli uffici della filiale di Palermo al momento della domanda (che è del 16 settembre 2024) si registrava una carenza di personale stabile e con il ruolo di portalettere, personale stabile che ammontava al 73 % dell'organico, per tale via ritenendola incontestata"*) e che perciò esso andava ritenuto incontestato, viceversa con l'appello non si coglie tale profilo e dunque le argomentazioni illustrate non valgono ad infirmare la motivazione.

Per quanto riguarda l'ulteriore doglianza, relativa alla regolamentazione pattizia dei trasferimenti all'interno della società datrice e ai conseguenti vincoli concernenti l'apertura di "finestre" di mobilità in ossequio agli accordi sindacali vigenti, con i quali il richiesto trasferimento dell'appellato si porrebbe in contrasto, si osserva quanto segue.

Anche in tal caso le censure sono formulate senza tenere conto del tenore della motivazione che ha – condivisibilmente- ritenuto che il diritto (per quanto non assoluto) del familiare del disabile a scegliere la sede più vicina discende direttamente dalla legge che lo disciplina, ovvero la L. 104/1992 e che tale istituto ha natura autonoma e distinta rispetto alle ordinarie procedure di mobilità orizzontale del personale. Nel caso del congiunto del portatore di handicap grave ci si trova di fronte ad un diritto soggettivo di fonte legale, a copertura costituzionale, col solo limite della possibilità di rispetto delle esigenze organizzative datoriali, purché le stesse siano di una certa apprezzabilità e consistenza e che conseguentemente la tutela del familiare disabile imponga al datore di lavoro un sacrificio consistente e, come tale, inesigibile.

Come affermato dalla Suprema Corte (di recente Cass. n.2624/2025) l'art.33 comma 5 citato va interpretato nel senso che il diritto del lavoratore può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con l. n. 18 del 2009, sempreché il posto risulti esistente evacante (Cass. n. 6150 del 2019; n. 16298 del 2015; n. 3896 del 2009). 14. L'efficacia della tutela della persona con disabilità si realizza anche mediante la regolamentazione del contratto di lavoro in cui è parte il familiare della persona tutelata, in quanto il riconoscimento di diritti in capo al lavoratore è in funzione del diritto del congiunto con disabilità alle immutate condizioni di assistenza (v. Cass. n. 24015 del 2017, § 26). 15. È posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore incaricato di assistere un familiare disabile (Cass. n. 23857 del 2017), spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del lavoratore e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore ogni volta che le esigenze tecniche, organizzative e produttive non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte (v. Cass. n. 25379 del 2016; n. 9201 del 2012).

Si è pertanto richiesto che il datore di lavoro fornisca prova delle ragioni tecnico-organizzative e produttive atte a giustificare il rifiuto al trasferimento del dipendente, evidenziando che le ragioni idonee a giustificare il rifiuto devono rivestire particolare intensità e rilevanza.

Ora, nel caso la società appellante assume che il diritto del familiare del disabile possa essere esercitato solo nell'ambito della procedura di mobilità, ma non afferma, in nessun caso, l'esistenza di ragioni organizzative che ostino al trasferimento, al di là dell'assenza di vacanze di posti presso la sede di destinazione di cui si è già detto.

Mette conto ricordare, in relazione alla considerazione condotta dalla società che il diritto in esame vada condizionato alle modalità e termini per la partecipazione alle procedure di mobilità, quanto affermato in altro precedente di questa Corte di merito in relazione ad argomenti analoghi a quelli qui esaminati: *“Aderendo alla tesi interpretativa di Poste, si porrebbe tuttavia all’assurdo logico di posporre le previsioni di legge (art. 33 comma 50 L. 104/92) alla regolamentazione contrattuale (accordo di mobilità) e di subordinare i benefici*



riconosciuti dal legislatore a condizioni e limiti individuati negozialmente. In spregio al principio della gerarchia delle fonti, si consentirebbe, cioè, ad una norma contrattuale di derogare alla previsione di legge formale ordinaria. La prevalenza della disciplina negoziale su quella legale determinerebbe la possibilità delle parti contrattuali di sostituire alla valutazione del legislatore la propria, al sistema di precedenze individuato dalla fonte primaria quello concordato in sede di contrattazione collettiva. L'interpretazione proposta porterebbe all'assurdo per cui il possesso di tutte le condizioni legittimanti previste dalla legge in capo all'istante potrebbe non essere sufficiente come non lo è stato nel caso di specie poiché nella "scala di valori" concordata in sede di negoziazione, in accordo con le OOSS, sono state ritenute meritevoli di maggior tutela altre esigenze personali e familiari (...) La legge 104/92 non consente infatti di subordinare il tramutamento ad una analisi comparativa tra aspiranti, ma solo alla mancata lesione, in maniera consistente, delle esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore. Diverso è dunque l'ambito applicativo delle due disposizioni, diversa la fonte delle stesse, diversi i beni giuridici tutelati. E' infatti proprio la collocazione in una ipotetica graduatoria di tramutamenti a non essere supportata dalla norma primaria la quale non consente affatto di negoziare sul riconoscimento del beneficio ex l. 104/1992" (CA Roma 1908/2019).

In conclusione, l'appello va disatteso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Nel caso di specie si ritiene che debba trovare applicazione in appello l'art. 96, co. 3, c.p.c. giacché la condotta processuale tenuta dall'appellante appare connotata da colpa grave.

In specie, Poste Italiane non soltanto ha proposto impugnazione con argomentazioni in parte in contrasto con il dato normativo vigente della L. 104/1992, ma ha anche reiterato motivi formulati senza tenere conto della motivazione del Tribunale rispetto alla quale non ha formulato critiche adeguate.

Pertanto, la misura della somma equitativamente determinata ex art. 96, co. 3, c.p.c. da porre a carico della parte appellante va quantificata nella misura di euro 1000,00, cui si aggiunge la condanna in favore della cassa delle ammende al versamento di euro 500,00.



Verbale di prima udienza n. cronol. 592/2026 del 03/03/2021

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da POSTE ITALIANE S.p.A. in persona del legale rappresentante con ricorso depositato in data 27 febbraio 2025 nei confronti di [REDACTED], con riferimento alla sentenza n. [REDACTED] emessa in data 27 gennaio 2025 dal Tribunale- GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:

- 1) Rigetta l'appello.
- 2) Condanna Poste Italiane S.p.A. alla rifusione in favore dell'appellato [REDACTED] delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 6000,00, oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore del difensore Avv. Roberto Rizzo.
- 4) Condanna Poste Italiane S.p.A. al pagamento al pagamento, in favore di [REDACTED], di una somma equitativamente determinata ex art. 96, c. 3, c.p.c., che liquida in euro 1000,00 ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma pari ad euro 500,00.
- 5) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.

Roma, 3 marzo 2026

Il Presidente rel. est.

(dott. Eliana Romeo)

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Donatella Squillace, Magistrato Ordinario in Tirocinio.